

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

26 MARZO 1985

ADUNANZA DEL

N. 20 dell' O. d. G.

N. 914 Reg. deliberazioni

OGGETTO: LEGGE REGIONALE "Norme in materia di delega delle funzioni amministrative e di verifica sullo stato delle autonomie locali".

L'anno millenovecentottantacinque il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Avv. Pasquale Ciuffreda

vice presidenti i sigg. Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine - Avv. Giuseppe Martellotta e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Renato Guaccero

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	si		26) FORTUNATO Loris	si	
2) AFFATATO Giuseppe	si		27) LIA Cesare Augusto	si	
3) ANNESE Mario	si		28) MARROCCOLI Tommaso	si	
4) APRILE Brizio Leonardo	si		29) MARTELLOTTA Giuseppe	si	
5) AUGELLI Raffaele	si		30) MONFREDI Angelo	si	
6) BELLIFEMINE Domenico	si		31) MOREA Leonardo	si	
7) BELLOMO Michele	si		32) NOTARNICOLA Vito		si
8) BINETTI Vincenzo	si		33) PAOLUCCI Roberto	si	
9) BORGIA Francesco	si		34) PIACQUADIO Antonio	si	
10) BORTONE Giorgio	si		35) PICCIGALLO Benito	si	
11) CALVARIO Pasquale	si		36) PICCIGALLO Francesco SILVANO MAURO	si	
12) CAPOZZA Emanuele	si		37) RICCIATO Antonio	si	
13) CARAMIA Giuseppina	si		38) RIZZO Marcello	si	
14) CARELLA Domenico		si	39) ROSSI Angelo	si	
15) CASSANO Michele	si		40) SALA Paolo	si	
16) CASTELLANETA Giuseppe	si		41) SILVESTRI Francesco	si	
17) CIUFFREDA Pasquale	si		42) SINISI Rachele	si	
18) COLASANTO Giuseppe	si		43) SOMMA Antonio	si	
19) COLONNA Giuseppe	si		44) TARRICONE Luigi		si
20) CONTE Giuseppe	si		45) TRAVERSA Roberto	si	
21) CONVERTINO Cosimo	si		46) TRISORIO LIUZZI G. ro	si	
22) DELL'AQUILA Antonio	si		47) TROCCOLI Francesco	si	
23) DI GIOIA Pasquale	si		48) VENTURA Antonio	si	
24) DI GIUSEPPE Cosimo	si		49) VESSIA Onofrio	si	
25) FITTO SALVATORE	si		50) ZINGRILLO Giuseppe	si	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che ventesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è il testo unificato della proposta di legge Rossi-Traversa ed altri " Norme per il coordinamento istituzionale della Regione, delle Province e dei Comuni per la disciplina del procedimento di programmazione nella Regione Puglia" e della proposta di legge Troccoli-Conte-Abbati-Borgia-Bortone-Monfredi e Martellotta " Norme in materia di partecipazione degli enti locali alla programmazione regionale e di deleghe agli enti sub regionali".

Dà la parola al relatore per la I Commissione consiliare permanente, cons. Troccoli.

- OMISSIS -

Segue la discussione generale.

- OMISSIS -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del progetto di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del progetto di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione del relatore;
- Preso atto della discussione generale;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Norme in materia di delega delle funzioni amministrative e di verifica sullo stato delle autonomie locali", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to(Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to(Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to(Dott. Guaccero)

LEGGE REGIONALE:

"Norme in materia di delega delle funzioni amministrative e di verifica sullo stato delle autonomie locali".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1 - (generalità)

1. La Regione Puglia, in attuazione dell'art.118 della Costituzione e degli articoli 19 e 64 del proprio Statuto, esercita le funzioni amministrative di competenza delegandole agli Enti Locali, secondo i criteri di cui alla presente legge.

2. La delega e subdelega di funzioni amministrative regionali è disposta, conformemente agli indirizzi della programmazione generale e settoriale, in base a criteri di integrazione per settori organici con le funzioni di competenza propria degli Enti Locali o ad essi attribuite da leggi dello Stato ai sensi dell'art.118, I comma, della Costituzione.

3. La Regione assume la definizione dei settori organici di cui all'art.3 del D.P.R. 24/7/1977, n.616 e nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) provvede alla individuazione delle funzioni da esercitare direttamente e di quelle da delegare per settori organici;
- b) effettua una revisione della propria legislazione attribuendo a Comuni e Province le funzioni amministrative individuate.

(approvato all'unanimità)

1. Amm

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2.

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Art. 2 - (Norme particolari)

1. Le leggi regionali attribuiscono alle Province le sole funzioni che si profilano strumentali per l'esercizio di attività di coordinamento, programmazione a livello provinciale, promozione.

2. La delega o subdelega può essere conferita anche ad enti singoli o più enti rispetto ai quali si ravvisino particolari situazioni socio-economiche, sempre che la natura delle funzioni delegate inerisca funzioni di riequilibrio territoriale o esigenze straordinarie.

3. La determinazione ed il conferimento delle deleghe non possono essere disposte in sede di approvazione di provvedimenti generali di rifinanziamento di leggi regionali di settore.

4. La delega può essere revocata; tanto in via generale quanto nei confronti dei singoli enti locali, in caso di gravi e reiterate violazioni delle norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo.

5. La revoca è disposta con legge, sentiti gli enti interessati. Nella ipotesi di revoca nei confronti di singoli enti la legge deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

6. Qualora l'ente delegato non provveda in ordine ai singoli atti inerenti le funzioni delegate, la Giunta regionale si sostituisce ad esso previa diffida a procedere entro un termine definito.

7. Gli enti delegati devono, nella emissione degli atti, fare espressa menzione della delega.

8. Gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Le norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo devono essere deliberate previo esame da parte del Comitato d'Intesa Regione-Enti Locali. Le norme predette sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(approvato all'unanimità)

2 giugno

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3.

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Art. 3 - (Esercizio associato delle funzioni delegate)

1. La Regione promuove l'esercizio associato delle funzioni delegate prevedendo, tra l'altro, specifici incentivi anche di natura finanziaria.

2. Le scelte organizzative inerenti l'esercizio associato delle funzioni delegate e la determinazione degli ambiti territoriali di esercizio sono effettuate dagli enti delegati stessi nel quadro degli indirizzi adottati in sede di definizione della programmazione regionale.

(approvato all'unanimità)

3 *Amor*

**Consiglio Regionale
della Puglia**

4.

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Art. 4 - (Assegnazione di finanziamenti e personale)

1. La Regione garantisce l'effettivo svolgimento delle funzioni delegate assegnando agli enti interessati, contestualmente agli atti di conferimento delle funzioni, i mezzi finanziari e il personale occorrenti. Gli uffici, gli enti e le aziende regionali assicurano, a richiesta, l'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio delle funzioni delegate.

2. In allegato ai bilanci regionali di previsione è fornita dimostrazione riassuntiva delle spese da effettuarsi da parte degli enti nello svolgimento delle funzioni loro delegate.

3. In allegato ai rendiconti della Regione è esposto un conto esplicativo delle spese effettuate da parte degli enti nell'esercizio delle funzioni delegate.

(approvato all'unanimità)

H. Amm

*Consiglio Regionale
della Puglia*

5.

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

T I T O L O I I

(Norme sul sistema informativo e di verifica)

Art. 5 - (Rapporto sullo stato delle Autonomie locali)

1. Il Consiglio regionale approva annualmente un rapporto sullo stato delle Autonomie locali.

2. Il rapporto tratta in particolare i seguenti argomenti:

- a) andamento della spesa pubblica locale, regionale e subregionale;
- b) funzionamento dei pubblici servizi;
- c) funzionamento degli apparati e delle strutture;
- d) attività degli Enti e Organismi strumentali promossi sia dalla Regione che da Comuni e Province;
- e) stato di attuazione dei processi di programmazione, associazionismo e delega delle funzioni amministrative;
- f) risultati relativi all'applicazione di metodologie di controllo di gestione sull'attività della Regione e degli Enti locali;
- g) attività svolta dagli organi di controllo di cui alla legge regionale 21/1/1972, n.2 e successive modificazioni;
- h) stato di attuazione del sistema informativo.

3. Il rapporto di cui sopra è trasmesso al Consiglio regionale in coincidenza con la presentazione del bilancio di previsione pluriennale e annuale della Regione.

4. I materiali conoscitivi di cui ai punti da a) ad e) sono elaborati a cura della Giunta regionale tramite i propri servizi burocratici.

5. I materiali conoscitivi di cui ai punti da f) ad h) sono elaborati a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale tramite i servizi burocratici del Consiglio.

6. Ai fini della presente legge, per controllo di gestione si intende:

- l'analisi dell'uso delle risorse attivate dalla Regione per interventi esterni, concernenti sia i trasferimenti a soggetti pubblici e privati, sia l'erogazione di servizi, sia le iniziative dirette;
- l'analisi dell'impiego delle risorse attivate dalla Regione per il proprio funzionamento interno;
- l'analisi di fattibilità e di implementazione dei programmi legislativi approvati dal Consiglio regionale.

(approvato all'unanimità)

5 Amy

*Consiglio Regionale
della Puglia*

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

6.

Art. 6 - (Sistema informativo)

1. La Regione con apposite norme di legge disciplina, ai fini del processo di programmazione, l'impianto di un sistema informativo articolato regionalmente che, fra l'altro, consenta il confronto con caratteri di omogeneità dei dati conoscitivi provenienti dai vari livelli istituzionali.

2. Il sistema informativo deve, fra l'altro, essere coerente con i seguenti principi:

- a) riconoscimento del diritto dei soggetti pubblici e privati all'accesso alle informazioni, eccezione fatta per quelle riguardanti la identificazione nominativa delle fonti qualora i relativi dati siano stati raccolti con il vincolo di riservatezza;
- b) riconoscimento del concorso diretto e autonomo dei vari livelli istituzionali alla realizzazione, gestione e utilizzazione del sistema, con speciale attenzione per il concorso dei Comuni e delle Province.

(approvato all'unanimità)

6 Army

**Consiglio Regionale
della Puglia**

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

4,

T I T O L O I I I

(Norme finali)

Art. 7 - (Revisione delle procedure della programmazione)

1. Al fine di conseguire una costante verifica dell'efficienza ed efficacia del procedimento programmatorio e della delegazione amministrativa nei confronti degli Enti locali, la Regione promuove l'esame sistematico dei rapporti intercorrenti con gli Enti locali medesimi e dello stato di esecuzione dei programmi e delle funzioni delegate.

2. Per attuare il principio di cui al precedente comma, la Giunta regionale presenta, entro dodici mesi ^{data di} dalla entrata in vigore della presente legge, apposito progetto di modifica dell'attuale legislazione regionale sulle procedure di programmazione e sul Comitato Tecnico-Scientifico.

(approvato all'unanimità)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to(Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to(Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to(Dott. Guaccero)

F. Army